

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "PREMIO ROSA CAMUNA"

Art. 1

1. Il "Premio Rosa Camuna" è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Art. 2

1. Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.
2. La Cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella data del 29 maggio Festa della Lombardia o nella prima data ritenuta opportuna, in considerazione dell'evoluzione della situazione sanitaria in corso;

Art. 3

1. Il premio è conferito ogni anno, tenendo conto della rappresentanza dei territori, a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Art. 4

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi Utili alla loro valutazione, possono essere presentate da Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché dai soggetti di cui all'articolo precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. La Struttura competente in materia di Relazioni Esterne della Presidenza della Giunta Regionale provvede ad una prima istruttoria delle proposte di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

2. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delibera la formazione della proposta complessiva, indicando sino ad un massimo di cinque Premi. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità idonee alla formazione della deliberazione di cui al comma precedente.
3. Ciascun Consigliere componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione dei premi fino alla cerimonia di consegna.
4. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 10 candidati, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una "Menzione Speciale".
5. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti del "Premio Speciale del Presidente".
6. Il Presidente della Regione Lombardia ha altresì la facoltà di segnalare, premi o menzioni da destinare a persone fisiche, imprese, enti, associazioni che, per un ambito tematico specifico, si siano distinte nel corso dell'anno;
7. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una o più proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dandone motivazione.
8. Nel corso dell'anno possono altresì essere conferiti Premi Speciali anche caratterizzati per ambiti specifici, qualora si ritenesse opportuno rendere merito a persone fisiche, imprese o associazioni in occasione di particolari eventi.

Art. 5

1. Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.